

AVV. MICHELE AMATO
AVV. DANIELE DI FONTE

Via Emanuele Mola, 34 - 70121 Bari
Tel. 080.9262439 - amato@pec.it - m.amato@camlex.it
daniele.difonte@pec.it – avvocatodanieledifonte@gmail.com

TRIBUNALE DI BARI

ISTANZA AL GESTORE PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ai sensi degli artt. 67 e ss. D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14

In favore dei Sig.ri Nicola Fasano (c.f. FSNNCL70A08A662N) nato a Bari il 08/01/1970 e Antonella Auciello (c.f. CLLNNL77H68A662A) nata a Bari il 28/06/1977, entrambi residenti in _____, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Amato (C.F. MTAMHL78L04A662M) e Daniele Di Fonte (c.f. DFNDNL94E17A662O), giusta procura allegata al presente atto, elettivamente domiciliati presso lo studio dei suddetti difensori in Bari alla Via Emanuele Mola n.34, nonché presso i domicili digitali pec: amato@pec.it e daniele.difonte@pec.it.

SOMMARIO

- Premesse e sussistenza dei presupposti;
- 1. Situazione debitoria e cause del sovraindebitamento;
- 2. Il fabbisogno mensile: elenco spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare dei debitori;
- 3. Elenco beni dei debitori;
- 4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- 5. La proposta del piano del consumatore;
- 6. Convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- 7. Modalità di pagamento e piano rateale;
- 8. Necessità di adozione delle misure *ex art. 70 c.4 C.C.I.*

PREMESSO CHE

A. In data 11/02/2025 i ricorrenti depositavano presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli



Avvocati di Bari (O.C.C.) istanza per la nomina del gestore (doc. 01).

B. L' O.C.C. apriva la procedura rubricata al n. 19/2025, nominando l'Avv. Laura Petruzzi gestore della crisi da sovraindebitamento, la quale in data 17.02.2025 comunicava ai ricorrenti di accettare l'incarico (doc.02), invitandoli ad un incontro conoscitivo ed a produrre la documentazione a supporto della domanda.

C. In data 13.03.2025 i ricorrenti, con i propri difensori, incontravano l'avv. Petruzzi offrendo la documentazione richiesta (in parte già trasmessa a mezzo PEC – cfr. doc.03) e riservandosi di produrne ulteriore (doc.04).

D. Successivamente, i debitori riscontravano le richieste del gestore fornendo ogni altra documentazione relativa alla propria situazione patrimoniale e debitoria ed aggiornandola in merito agli eventi sopravvenuti.

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI

I ricorrenti versano in una situazione di *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* e la loro situazione economica/finanziaria, come richiesto dalla normativa in esame, è caratterizzata dalla definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Atteso che non ricorrono i presupposti impeditivi di cui all'art. 69 del D. Lgs. 14/2019, in quanto i ricorrenti:

- non hanno mai beneficiato della esdebitazione;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre i ricorrenti:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D. Lgs. 14/2019;
- hanno fornito all'OCC nominato idonea documentazione volta alla ricostruzione della propria situazione economica e



patrimoniale;

CHIEDONO

per i motivi che si andranno dettagliatamente a rappresentare, di essere ammessi alla procedura per l'omologazione del Piano di ristrutturazione dei debiti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 68 e 70 del D. Lgs. 14/2019, da soddisfarsi nelle modalità appresso indicate, valutate positivamente con la relazione del gestore, alla quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Par. 1. Situazione debitoria e cause del sovraindebitamento

I ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 28.06.2004, in regime di comunione dei beni (doc.05) e dalla loro unione sono nati i figli _____ (in data 00.00.0000) e _____ (in data 00.00.0000), entrambi conviventi con i ricorrenti (cfr. stato di famiglia - doc.06).

Il sig. Nicola Fasano è lavoratore dipendente (autista) per la _____ s.p.a. (doc.07), mentre la sig.ra Antonella Auciello risulta attualmente priva di occupazione lavorativa _____

_____,
circostanza che comporta evidenti difficoltà nell'inserimento nel mercato del lavoro e nella ricerca di un'occupazione. Da poco tempo, il figlio _____, che _____, svolge *part-time* attività di _____ (doc.08) destinando una parte del modesto reddito percepito ai bisogni della famiglia.

Ad aprile del 2020 i ricorrenti, a causa della scadenza del loro contratto di locazione, furono costretti a lasciare la propria abitazione in Via _____ a In pieno periodo di *lockdown* per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (circostanza che rese estremamente difficile reperire alternative abitative), dopo pochi giorni dalla nascita della figlia (00.00.0000) i coniugi furono costretti a prendere in locazione dal 22.04.2020, un modesto appartamento di proprietà di un fondo immobiliare, al canone di € 660,00 mensili oltre



quote per consumi (doc.09), unilateralmente calcolati dal locatore, che da subito si rivelarono esorbitanti per il nucleo familiare.

Per superare questa situazione ingiusta ed insostenibile, i sigg.ri Fasano e Auciello si determinarono ad acquistare quanto prima una casa di proprietà in cui trasferirsi.

In data 12.05.2021 i ricorrenti acquistavano, in regime di comunione dei beni, l'appartamento (doc.10) sito in ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n.

___ che costituisce prima casa e per la quale è in regolare ammortamento il mutuo ipotecario dagli stessi contratto con Monte dei Paschi di Siena (doc.11).

Con il trasferimento nella nuova casa, i coniugi iniziarono a pagare le rate del mutuo (pari a € 624,51 mensili) cessando di corrispondere il canone di locazione nei confronti di Fabrica Immobiliare SGR s.p.a. (pari a € 660,70 mensili), la quale tuttavia continuò a fatturare anche le mensilità da giugno a dicembre, per poi notificare decreto ingiuntivo (doc.12). Nel periodo immediatamente precedente e successivo all'acquisto dell'immobile, tutti gli impegni economici della famiglia si concentrarono sulla casa di abitazione. Oltre al pagamento del mutuo, tutt'oggi in regolare ammortamento, il sig. Nicola Fasano ha sempre puntualmente onorato tutti i finanziamenti contratti per far fronte alle spese di compravendita (anticipo, spese notarili), per la ristrutturazione (cfr. fatture e pagamenti - doc.13) e per l'arredamento della casa familiare. In particolare, il prestito personale n. 1972568 (doc.14) contratto con BNL il 05.10.2020 (cinque mesi prima della compravendita immobiliare) fu utilizzato in parte per estinguere un precedente finanziamento e, per la restante parte, per l'acquisto dell'immobile, atteso che il mutuo ipotecario fu concesso il 12.05.2021 per € 140.000 (cfr. doc.11) a fronte del prezzo di acquisto pari a € 160.000 (doc.10).

Successivamente, sempre con BNL, nel luglio 2021 fu contratto il finanziamento n.663665 (doc.15) dell'importo di € 11.194,64 da pagarsi mediante 60 rate da € 235 cadauna (di cui ne residuano soltanto n.8,



l'ultima con scadenza 30.06.2026), prelevate direttamente in busta paga. Nel dicembre del 2021 fu contratto il finanziamento con Agos Ducato (doc.16) e, nel corso del 2022 il prestito con Cofidis per il consolidamento di un precedente finanziamento (doc.17) e la cessione del quinto con ANDSAI (doc.18).

Tutti i finanziamenti sono stati dunque assunti per far fronte alle necessità familiari e con la consapevolezza di poterli onorare, dato che il sig. Fasano, oltre al lavoro dipendente per ===== s.p.a. durante i fine settimana svolgeva abitualmente, pur senza regolare assunzione, l'attività di =====, riuscendo così a soddisfare i bisogni della famiglia ed a rispettare con puntualità gli impegni assunti con banche e finanziarie.

Tale circostanza, per ovvie ragioni non documentabile, è agevolmente desumibile dal fatto che, a fronte di una busta paga netta di € 1300/1600 mensili (al netto delle rate in favore di BNL - € 235/mese - e ANDSAI - € 120/mese - trattenute direttamente dallo stipendio), il sig. Fasano è sempre riuscito ad onorare rate mensili per € 1.162,44 (€ 182,28 prestito BNL, € 624,51 mutuo MPS, € 239 Agos Ducato, € 115,65 Cofidis). Tuttavia, la doppia attività svolta dal sig. Fasano si è bruscamente interrotta nell'estate del 2023, quando la ===== ===== per la quale lo stesso lavorava nei fine settimana ha comunicato di non poter più proseguire la collaborazione, privando il ricorrente di un significativo reddito ed impedendogli di onorare le rate dei finanziamenti in corso. Vani sono stati i tentativi del sig. Fasano, fino ad oggi, di cercare un'altra opportunità di guadagno, analoga a quella perduta.

Intanto, la sig.ra Auciello ad ottobre 2023 otteneva da Compass un prestito di € 6.558,00 all'esorbitante tasso (TAEG) del 18,26% (doc.18), mediante il quale i coniugi hanno pagato per qualche mese le rate dei precedenti finanziamenti, prima di rivolgersi all'OCC.

Si tratta, evidentemente, di una incolpevole e sopravvenuta situazione di insolvenza, atteso che le obbligazioni sono state assunte dai ricorrenti per



l'acquisto e la ristrutturazione della casa di abitazione e sono state sempre regolarmente onorate, fino alla improvvisa perdita di una fonte di reddito indispensabile a far fronte agli impegni precedentemente assunti.

Dall'esame della documentazione prodotta non emergono quindi profili di frode ai creditori, né di malafede o colpa grave, dato che i ricorrenti hanno contratto finanziamenti sempre compatibilmente alle proprie entrate ed hanno regolarmente onorato i propri impegni anche dopo che il sig. Fasano aveva perso il secondo lavoro, con notevoli sacrifici per tutto il nucleo familiare.

Infatti, oltre al mutuo di € 624,51 mensili e le trattenute dalla busta paga, sono state pagate rate di finanziamenti per oltre € 1.000 al mese, riservando una somma molto esigua per le spese quotidiane.

Nella presente procedura i ricorrenti hanno offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale e risulta dagli atti che gli stessi non hanno eseguito pagamenti non dovuti, né contratto debiti con la consapevolezza di non poterli onorare.

Piuttosto andrebbe attentamente valutato da parte dell'OCC il comportamento colpevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 c.2 C.C.I., degli istituti di credito Agos Ducato s.p.a., Cofidis s.p.a., ANDSAI e Compass s.p.a., che hanno concesso credito ai ricorrenti in palese violazione dei principi di cui all'art. 124 *bis* T.U.B.

Infatti, nonostante l'unico reddito documentato del sig. Fasano fosse quello da lavoro dipendente per s.p.a. e nonostante le rate mensili corrisposte assorbissero la quasi totalità dello stipendio mensile, gli istituti di credito hanno continuato a concedere finanziamenti.

Par.1.1. Esposizione Debitoria

La complessiva situazione debitoria dei ricorrenti può essere schematizzata nella seguente tabella:



CREDITORE e indirizzo PEC	Assunzione debito data	NATURA CREDITO	Debito residuo
B.N.L. (finanziam n. 1972568 e c/c 2544) - bnl@pec.bnlmail.com	05.10.2020	Chirografario	€ 15.786,47
Fabrica Immobiliare SGR s.p.a. fabrica.immobiliare@legalmail.it	01.05.2021	Chirografario (d.ing. del 29.07.2022)	€ 8.489,55
M.P.S. segr.gen@postacert.gruppo.mps.it	12.05.2021	Mutuo Ipotecario (capitale € 118.008,26 + interessi)	€ 139.890,24 (€ 624,51 x 224 rate residue)
B.N.L. Finance s.p.a. (finanz. n.663665 cessione Q.S.) bnl@pec.bnlmail.com	31.07.2021	Chirografario	€ 1.880,00
Agos Ducato (n. 66862346/pp) agosducato@legalmail.it	08.12.2021	Chirografario (d.i. 439/25 del 28.2.25, ppt del 15.07.2025)	€ 18.024,75
COFIDIS s.p.a. (consolidamento) cofidis@legalmail.it	12.10.2022	Chirografario	€ 8.013,42
ANDSAI (cess. quinto) a.n.d.s.a.i@postamailcertificata.it	31.10.2022	Chirografario	€ 8.640,00
Compass s.p.a. compass@pec.compassonline.it	13.10.2023	Chirografario	€ 8.392,47
avvocati M. Amato e D. Di Fonte amato@pec.it - danielle.difonte@pec.it	05.02.2025	Privilegio 2751bis c.c.)	€ 2.849,58
Condominio (gescon24@pec.it)		Chirografario	€ 1.782,41
Comune (TARI+TEFA) - ADER protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it		Privil. art.2752 c.3 c.c.	€ 1.028,00
Comune di Bari (IMU) tributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it		Privil. art.2752 c.3 c.c.	€ 1.808,64
Bollo Auto (Regione Puglia) protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it		Privil. art.2752 c.3 c.c. Chirograf. (ADER)	€ 1.397,70 € 29,04
TOTALE PASSIVITA'			€ 218.462,27
TOTALE PASSIVITA' escl. Mutuo			€ 78.572,23

A tale importo dovranno aggiungersi le spese della procedura ed i



compensi per l'O.C.C., come da preventivo accettato (doc.20), per l'importo di € 4.828,96 comprensivo di I.V.A. ed al netto dell'acconto di € 500,00 già versato con l'istanza di nomina del gestore (doc.21).

Pertanto, escludendo il mutuo in regolare ammortamento, il passivo della procedura (spese, crediti privilegiati e crediti chirografari) ammonta ad € 83.400,99, comprensivo anche del compenso per gli *advisors*, come da contratto sottoscritto (doc.22), al netto dell'acconto già versato (doc.23).

Par. 2. Il fabbisogno mensile: elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia.

La cifra indicativa necessaria al sostentamento del nucleo familiare ed alla soddisfazione del fabbisogno dello stesso è pari ad euro 2.102,06 mensili (comprensivo della rata di mutuo) come da seguente tabella, che viene anche separatamente allegata e sottoscritta dai ricorrenti (doc.24):

MUTUO MPS	€ 629,00
SPESE ALIMENTARI, ABBIGLIAMENTO, IGIENE E PULIZIA	€ 600,00
SPESE ELETTRICITÀ, ACQUA GAS E RISCALDAMENTO, TARI	€ 262,00
ONERI CONDOMINIALI	€ 50,00
RIFORMIMENTO AUTO, BOLLO E ASSICURAZIONE	€ 177,78
SPESE TRASPORTI	€ 37,70
SPESE CURE MEDICHE E MEDICINALI	€ 123,00
SPESE SCOLASTICHE	€ 41,67
SPESE PER ATTIVITA' DEI FIGLI, VACANZE, SVAGO, ETC.	€ 200,00
TOTALE MENSILE	€ 2.121,15
TOTALE ANNUO	€ 25.453,80

Par. 3 Elenco beni del debitore.

I ricorrenti sono proprietari della sola casa di abitazione, sita in alla Via, censita in catasto al Fg. X, P.lla 000, Sub. 0,



Cat. A/2, Classe 4, consistenza vani 8,0, Rc Euro 1.322,13 come risulta dalle visure catastali allegate (doc. 25 e doc.26)

Il sig. Nicola Fasano è proprietario della 0000 0000000 targata 0000000 immatricolata nel 2008 così come risulta da Visura PRA (doc.27).

I saldi dei conti correnti MPS e BNL sono irrilevanti, in quanto le uniche entrate che vengono accreditate sono quelle sopra descritte e tali somme vengono normalmente utilizzate per i quotidiani bisogni della famiglia.

Par. 4 Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni.

Oltre al già riferito acquisto della casa di abitazione (doc.10), negli ultimi cinque anni i coniugi non hanno compiuto alcun altro atto dispositivo, né di acquisto né di vendita, come attestano le ispezioni ipotecarie allegate (doc. 28 e doc.29).

Par. 5 La proposta del piano del consumatore.

La proposta di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, formulata congiuntamente dai coniugi ai sensi dell'art.66 CCII, prevede essenzialmente la prosecuzione del regolare pagamento delle rate di mutuo fino ad estinzione dello stesso (ai sensi dell'art.67 comma 5 CCII) il pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e la successiva soddisfazione parziale dei chirografari, mediante un piano rateale della durata di sette anni, tale da consentire a tutti i creditori una adeguata soddisfazione ed ai ricorrenti un dignitoso tenore di vita.

Il reddito annuo lordo percepito dal nucleo familiare dei ricorrenti è stimato in circa € 28.000,00, annui, come da ultima dichiarazione dei redditi (doc.30), che si allega unitamente alle due precedenti (doc.31 e doc.32).

Come si evince dalla documentazione allegata, il Sig. Fasano Nicola è stato assunto dal 01/02/2019 a tempo indeterminato pressq



_____ S.p.A. (doc.07) e percepisce una retribuzione ordinaria di circa € 1.680,00 mensili (doc.33). Considerando, in aumento, le varie indennità (per lavoro straordinario, domenicale, notturno, etc.) e, in diminuzione, le trattenute attualmente subite per cessioni volontarie in favore di BNL (per € 235,00 mensili) e di ANDSAI (per € 120,00 mensili) e, da ultimo, il pignoramento eseguito da Agos Ducato (per € 327,13 mensili), il reddito netto percepito dal sig. Fasano ammonta a circa € 1.169,00 mensili (cfr. la busta paga di settembre 2025 doc.33, tenuto conto che in quella di agosto è presente il rimborso IRPEF per € 682,00). Nella predisposizione del piano, oltre a tale importo sono state considerate anche le somme attualmente trattenute per le cessioni volontarie e per il pignoramento subito, che non potranno più essere destinate ai suddetti creditori chirografari, in ossequio alla *par condicio creditorum* e per consentire la fattibilità del piano. Per cui, avremo un reddito da lavoro netto di circa € 1.850,00 mensili, al quale si aggiungono: i buoni pasto (per circa 120 €), l'Assegno Unico erogato da INPS per i figli (attualmente di € 402,00 €, ma destinato a ridursi ad € 200 circa, a seguito dell'impiego *part-time* del figlio:)) e una parte della retribuzione del figlio: (€ 350,00 mensili), che oltre a proseguire gli studi scolastici, svolge *part-time* attività di: (cfr.doc.08), per un **totale disponibile di circa € 2.520,00 mensili**. A fronte di un reddito mensile familiare di euro 2.520,00 circa, detratta la somma mensile di € 2.120,00, necessaria al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti ed al pagamento del mutuo ipotecario con MPS (cfr. par.2), residua la **somma di € 400,00 mensili, da destinare al pagamento di tutti i crediti prededucibili, privilegiati e chirografari**. Il piano prevede una **durata di sette anni**, per cui la somma complessivamente messa a disposizione della procedura, dei creditori prededucibili, privilegiati e chirografari (oltre a quella destinata al creditore ipotecario) ammonta a **complessivi 33.600,00**.

Con tale importo vengono **pagate integralmente le spese di procedura**



prededucibili (€ 4.828,96) **ed i crediti privilegiati** (€ 7.173.92), **per complessivi** € 12.002,88. Residua un importo di € 21.597,12 destinato alla soddisfazione dei creditori chirografari, il cui ammontare complessivo è di € 71.398,11 (salvo ulteriori precisazioni, all'esito della circolarizzazione da parte dell'O.C.C.).

La percentuale di **soddisfazione dei crediti chirografari** si attesta intorno al **30,40 % dell'importo originario**, comprensivo di capitale ed interessi. Le rate versate mensilmente dai ricorrenti saranno destinate ai creditori secondo l'ordine dei privilegi (cfr. par.7).

Par.6 Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'art.67 comma 4 CCII prevede la possibilità di prevedere un pagamento non integrale per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purchè venga attestato che l'importo destinato alla loro soddisfazione non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione.

Nella presente fattispecie, invece, **è prevista la soddisfazione integrale sia del credito ipotecario – proseguendo il versamento delle rate del mutuo in corso di regolare ammortamento, ex art. 67 comma 5 c.c. - sia dei crediti privilegiati.**

Pertanto, la comparazione tra la proposta di piano e la alternativa liquidatoria dovrebbe essere effettuata al solo scopo di consentire al Giudice le valutazioni di cui all'art.70 c.7 CCII, in caso di contestazione della convenienza della proposta da parte dei creditori.

Senonché, ai sensi dell'art.69 c.2 CCII, il creditore che abbia concesso finanziamenti senza valutare adeguatamente il merito creditizio del debitore “non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”

Secondo costante giurisprudenza (Trib.Cagliari, sent. n. 49 del 10 luglio 2024; Trib. Gorizia sent. n. 3 del 12 febbraio 2025; Trib. Nola sent. n. 11 del 24 febbraio 2025) *“la condotta colposa del finanziatore nella valutazione del*



merito creditizio, che abbia determinato l'aggravamento della situazione debitoria, preclude al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano. In assenza di opposizioni validamente formulate, non risulta necessario esaminare specificamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.”.

Pertanto, considerando che Agos Ducato s.p.a., Cofidis s.p.a., Andsai per il sig. Fasano e Compass s.p.a. per la sig.ra Auciello hanno concesso finanziamenti senza valutare la capacità del richiedente di onorarlo (cfr. anche la relazione del gestore – pagg.19 e ss.) , gli stessi non potranno sollevare alcuna eccezione in merito alla convenienza della proposta, rendendo superflua la comparazione con l'alternativa liquidatoria.

Pur tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione proposto si rivela comunque più soddisfacente per l'intero ceto creditorio, rispetto all'ipotesi della liquidazione controllata.

I ricorrenti sono comproprietari al 50% della sola casa di abitazione, acquistata nel 2021 al prezzo di € 160.000,00 (doc.10), mentre la quota capitale residua, dovuta alla Banca Monte dei Paschi di Siena ad oggi è pari a € 139.890,24 (doc.11).

Qualora si dovesse procedere con una liquidazione forzata dell'immobile, considerate le spese di stima, quelle di vendita e i fisiologici ribassi che questo genere di procedura comporta, l'unico creditore che potrebbe soddisfarsi – neppure integralmente - sarebbe il creditore ipotecario Monte dei Paschi di Siena, mentre gli altri creditori, privilegiati e chirografari, resterebbero completamente insoddisfatti.

Difatti, abbattendo il prezzo base del 15% per le spese di stima, pubblicità e vendita si avrebbe:

€ 160.000 – € 24.000 (15%) = € 136.000 prezzo base d'asta al 1° incanto;
considerata l'ipotesi di vendita al secondo incanto (come previsto dalle linee guida prot.7883 del 29.9.2025 di questo Tribunale), si avrebbe:

€ 136.000 – € 34.000 (25%) = € 102.000 prezzo base d'asta.

Tale importo lascerebbe parzialmente insoddisfatto il creditore ipotecario



(che, invece, nella proposta di piano viene pagato integralmente, secondo il regolare piano di ammortamento concordato) e totalmente insoddisfatti tutti gli altri creditori.

Inoltre, la perdita dell'abitazione principale comporterebbe la necessità per il nucleo familiare di reperire altra soluzione abitativa, con un esborso mensile – a titolo di canone di locazione – certamente maggiore rispetto alla rata di mutuo attualmente pagata. Tale circostanza costituirebbe sicuro pregiudizio per le ragioni dei creditori, poiché la quota a loro destinata mensilmente sarebbe inevitabilmente minore.

Va altresì esclusa l'ipotesi di liquidazione dell'autovettura familiare, una ===== del 2008 che ha un valore commerciale pressoché nullo e che costituisce l'unico mezzo di trasporto dell'intero nucleo familiare.

La sua liquidazione, pertanto, non porterebbe alcun concreto vantaggio per il ceto creditorio ma costituirebbe soltanto un inutile sacrificio per la famiglia dei ricorrenti.

Per quanto concerne il reddito da lavoro dipendente del sig. Fasano, poiché la liquidazione controllata esclude lo stipendio *“nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* (art. 268 c.4 lett.b CCII), sarebbe possibile destinare alla procedura un importo inferiore ad € 100,00 al mese (pari a € 3.600,00 nei tre anni di durata della procedura), somma inferiore – sia per importo che per durata - a quella proposta con il presente piano di ristrutturazione dei debiti.

Par. 7 Modalità di pagamento e piano rateale

La proposta formulata dai ricorrenti prevede, oltre al regolare ammortamento del mutuo ipotecario per € 629,00 mensili, fino alla sua naturale scadenza, un piano di rientro per il pagamento integrale delle spese di procedura (100%) e dei crediti privilegiati (100%) e per il pagamento parziale dei crediti chirografari (30,40%), in un lasso temporale di 7 anni, decorrente dalla data dell'omologa, mediante n.84



rate mensili di pari importo (€ 84 x € 400,00 = € 33.600).

Pertanto, come previsto dalle recenti linee guida di questo Tribunale (prot.7883 del 29.09.2025), si potrà prevedere un iniziale accantonamento delle somme dovute in prededuzione all'OCC (la cui liquidazione avverrà all'esito della completa esecuzione del piano, *ex art. 71 c.4 CCII*, salvo acconti in corso di esecuzione, disposti dal G.D.).

A seguire, saranno pagati i compensi per i professionisti, assistiti da privilegio *ex art. 2751 bis c.c.* (collocato dall'art. 2777 del codice civile "*immediatamente dopo le spese di giustizia*").

Successivamente, saranno pagati, sempre al 100% del loro ammontare, i tributi locali TARI – IMU e bollo auto, tutti assistiti dal medesimo privilegio *ex art. 2752 c.3 c.c.* (collocati al n.20 dell'art.2778 c.c.).

Le ultime rate saranno destinate alla soddisfazione parziale dei crediti chirografari che, previa valutazione dell'OCC, potrà avvenire mensilmente *pro-quota*, ovvero in modalità differenziata nel tempo.

Par.8 Necessità di adozione delle misure *ex art. 70 c.4 C.C.I.*

Come esposto in narrativa e riscontrabile dalle buste paga allegate (doc.33) lo stipendio del sig. Nicola Fasano è attualmente gravato dal pignoramento presso terzi notificato a luglio 2025 da Agos Ducato s.p.a. (€ 327,13 mensili), nonché dalle trattenute volontarie precedentemente concesse in favore di ANDSAI (€ 120,00 mensili) e di BNL (€ 235,00 mensili) per il considerevole importo mensile di € 682,13.

Tali somme, oltre ad essere indispensabili per la sopravvivenza del nucleo familiare e per la sostenibilità del piano di pagamento, alterano la *par condicio creditorum* e l'ordine dei privilegi stabilito dal Codice Civile, compromettendo il buon esito del procedimento.

L'art. 70 c.4 CCII prevede la possibilità che il Giudice Delegato, su istanza del creditore, con il decreto di apertura del procedimento sospenda le procedure esecutive in corso ed adotti "*le altre misure idonee a*



conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento". Pertanto, si chiede che l'On.le G.D. sospenda il pignoramento promosso da Agos Ducato s.p.a. e revochi, con effetto immediato, le cessioni in favore di ANDSAI e BNL, per tutta la durata del piano.

CONSIDERATO CHE

il professionista incaricato dall'OCCS Avv. Laura Petruzzi, in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, nella propria Relazione particolareggiata (doc.34), ha accertato la fattibilità del piano proposto, attestando, al contempo, la completezza ed attendibilità dei dati e della documentazione in atti ed evidenziando la meritevolezza del piano, condividendo le considerazioni dei ricorrenti in merito alla deteriore alternativa liquidatoria.

Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

- 1) che il Tribunale adito, deliberata l'ammissibilità del piano, disponga ai sensi dell'art.70 c.4 C.C.I.I.:
 - a. la sospensione del pignoramento presso terzi notificato da Agos Ducato s.p.a. in data 15.07.2025 in danno del sig. Fasano Nicola, con terzo pignorato ===== s.p.a. (con data di citazione al 30.10.2025) e la restituzione agli istanti delle somme già accantonate dal terzo;
 - b. l'interruzione della cessione volontaria del quinto dello stipendio del sig. Fasano operata da ===== s.p.a. in favore di B.N.L. (finanziamento n. 663665) per € 235,00 mensili;
 - c. l'interruzione della delega di pagamento n.586/2022 operata da Ferrotramviaria s.p.a. in favore di ANDSAI per € 120,00 mensili;
 - d. l'inibitoria di ogni altra azione esecutiva e cautelare sul patrimonio dei ricorrenti;



2) che l'Ecc.mo Tribunale adito verificata la fattibilità del piano e risolta ogni altra eventuale e legittima contestazione, anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, voglia omologare il piano, disponendo per la sua successiva pubblicità e regolare esecuzione.

Si allegano i documenti richiamati in narrativa, consultabili anche mediante collegamento ipertestuale.

Con riserva di ogni ulteriore produzione documentale, integrazione e modifica del piano, all'esito delle osservazioni del Tribunale e del contraddittorio con i creditori.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che per il presente procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore è dovuto il contributo unificato in misura fissa pari a € 98,00 (oltre € 27,00 per diritti di cancelleria).

Bari, 17 novembre 2025.

Avv. Daniele Di Fonte

Avv. Michele Amato

